

NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Covid-19: misure urgenti nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Approvato un nuovo decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia ed a fornire maggiore protezione a quelle categorie maggiormente esposte ed a maggior rischio di ospedalizzazione. Il decreto introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i **50 anni**. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

L’obbligo di Green Pass ordinario è esteso a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno successivamente individuate. Anche per la scuola novità in tema di gestione dei casi di positività.

Riferimenti

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

Assegno unico e universale per i figli a carico dal 1° marzo

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’ISEE. L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale. In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età.

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di **175 euro**. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. Previste maggiorazioni per ciascun figlio minore con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al 21° anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Riferimenti

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230



NORMATIVA

Millerproroghe: le nuove scadenze 2022

Il cd. Milleproroghe, contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, interviene a fine anno per prorogare una serie di termini e scadenze:

- le assemblee di società ed enti possono continuare a svolgersi in forma semplificata, secondo le disposizioni di cui all'art. 106, D.L. n. 18/2020, fino al 31 luglio 2022;
- prevista la proroga di sei mesi per il **Quadro temporaneo di aiuti di Stato** (Temporary Framework-Covid). Le garanzie sui prestiti alle imprese e i finanziamenti agevolati e contributi ai costi fissi, in particolare, sono prorogati fino al 30 giugno 2022;
- il Fondo nuove competenze, creato per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, è prorogato di un anno;
- per quanto riguarda le proroghe in materia di giustizia, i processi tributari e amministrativi, le udienze della Corte dei Conti, possono continuare a svolgersi da remoto fino al 31 marzo 2022.

Riferimenti

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

Conversione del decreto per l'attuazione del PNRR

Convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Oltre alle misure a sostegno del turismo, tra le novità introdotte in sede di conversione, la previsione relativa alle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito: a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato ex articolo 15, comma 4, decreto legge n. 179/2012, si applica nei confronti del medesimo la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a **30 euro**, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta.

Riferimenti

Legge 29 dicembre 2021, n. 233



NORMATIVA

PRASSI

Assegno unico: misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono **abrogati** il premio alla nascita o per l'adozione del minore e le disposizioni concernenti il Fondo di sostegno alla natalità. Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022 sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio. Cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, sono modificate le "detrazioni per carichi di famiglia" che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni. L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Disposta infine la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

L'Assegno unico verrà erogato direttamente dall'INPS a seguito della domanda del lavoratore presentata tramite il sito dell'INPS, i patronati o il Contact center dell'Istituto. Per poter percepire l'Assegno unico a partire dal mese di marzo, i lavoratori aventi diritto potranno presentare le domande già dal mese di gennaio.

Riferimenti

INPS, messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748

Ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità: periodo transitorio

In conseguenza della novella legislativa introdotta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 239 e 134, Legge n. 234/2021) per la tutela della maternità e della paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi (la disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia – precisa l'Inps - la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata), sono **indennizzabili** gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 oppure in data antecedente al 1° gennaio 2022 e parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge. Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell'INPS, i patronati o il Contact center dell'Istituto.

Riferimenti

INPS, circolare 4 gennaio 2022, n. 1

NORMATIVA

NASpl per gli operai agricoli a tempo indeterminato

Il comma 221, articolo 1, della legge di bilancio 2022, modificando e integrando l'articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, ha esteso la tutela della prestazione NASpl anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240/1984. Essendo destinatari della prestazione NASpl esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute **a fare data dal 1° gennaio 2022**, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l'indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

Gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 240/1984 – analogamente alla generalità dei lavoratori destinatari della prestazione NASpl - ai fini dell'accesso alla indennità devono essere in possesso dello stato di disoccupazione e congiuntamente di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Sono considerati utili per l'accesso alla NASpl, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpl, non nel caso in cui siano stati già utilizzati per la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola.

Per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Dall'entrata in vigore della novella normativa, anche le imprese cooperative e i loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L'obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data. La misura dell'aliquota contributiva è pari all'**1,61%** dell'imponibile contributivo.

Riferimenti

INPS, circolare 4 gennaio 2022, n. 2

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio in materia di DIS-COLL

Definendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, la legge di bilancio 2022 ha introdotto, dopo il comma 15-quater dell'articolo 15, D.Lgs. n. 22/2015, il comma 15-quinquies che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-COLL si riduca del **3%** ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La richiamata disposizione introduce, inoltre, una diversa previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non può superare la durata massima di **12 mesi**.

Per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa. E' altresì disposto che con decorrenza dalla stessa data per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la

NORMATIVA

prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 22/2015 (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpl.

Riferimenti

INPS, circolare 4 gennaio 2022, n. 3

Attività florovivaistica e flussi di ingresso stagionale

Con riferimento all'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibire all'attività florovivaistica in forza dei flussi di ingresso stagionale previsti per l'anno 2021, l'Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che l'ambito di operatività dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 individua il settore agricolo in maniera generale, senza effettuare distinzioni tra lavoratori che - all'interno di tale complessivo assetto merceologico - siano poi, ai fini del rilascio del nulla osta, inquadrati quali "operai agricoli" piuttosto che "operai florovivaisti" e ricorda che dalla lettura degli articoli 1, 21 e 22 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018 appare ragionevole dedurre che **entrambe le classificazioni** (operaio agricolo e florovivaista) esprimano indistintamente la categoria dei lavoratori appartenenti al settore agricolo.

Riferimenti

INL, Nota 24 dicembre 2021, n. 2008